

Novara, 9.03.2020

Gentili
Clienti
loro sedi

via mail

Oggetto: DPCM 8 marzo 2020 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) circolare 7/2020

Il Presidente del Consiglio, in data 8 marzo 2020, ha firmato un DPCM che prevede, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 - è entrato immediatamente in vigore. Le disposizioni introdotte con il Decreto saranno efficaci, salva diversa previsione, sino al 3.04.2020.

Le ulteriori misure volte al contenimento dell'emergenza di cui si è detto hanno rilevanti impatti, in particolare, sulla mobilità delle persone fisiche nelle zone maggiormente colpite dal contagio e sulle attività lavorative.

La presente circolare passerà in rassegna le misure che, nell'immediatezza, avranno maggior impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro.

1. Limitazioni allo spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché all'interno dei medesimi territori.

L'art. 1, lettera a), del provvedimento in commento introduce misure di rilevante impatto per i territori maggiormente colpiti dal contagio.

In particolare, per quanto rileva ai nostri fini, *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (le cosiddette zone arancioni o aree a contenimento rafforzato), sono adottate le seguenti misure:*

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Studio di consulenza del lavoro Cavallaro, Masciaga, Bionda e Associati

Baluardo Partigiani, 11 - 28100 Novara - Tel. e Fax 0321.399208

Cod. Fisc. e P. IVA 02302910035

www.studiolcm.it info@studiolcm.it



dott. Stefano Cavallaro
Consulente del Lavoro

dott. Andrea Masciaga
Consulente del Lavoro

Barbara Bionda
Consulente del Lavoro



E' di tutta evidenza come il DPCM consenta espressamente, in deroga al generale divieto, gli spostamenti delle persone fisiche - sia all'interno delle zone arancioni che in entrata ed in uscita dalle stesse - per comprovate esigenze di lavoro.

Tale interpretazione è stata confermata dai chiarimenti forniti da fonti governative nelle ore successive alla pubblicazione del provvedimento.

Il ministro dell'Interno, sempre in data 8.03.2020, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato (le cosiddette zone arancioni)".

La direttiva, tra l'altro, precisa che gli spostamenti all'interno delle predette aree nonché in entrata ed in uscita da queste ultime potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali. In analogia si procederà in stazioni ferroviarie, aeroporti e porti.

La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Nonostante la direttiva preveda la facoltà di rilasciare la prescritta autocertificazione relativa alla sussistenza delle esigenze lavorative che autorizzano lo spostamento anche in occasione degli eventuali controlli, è opportuno che i lavoratori portino con sé un documento in grado di comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro (*badge*, tesserino di riconoscimento, lettera di assunzione, busta paga, ecc.) ovvero una dichiarazione del datore di lavoro.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota esplicativa in data 8.03.2020, ha fornito talune precisazioni relative a transfrontalieri e trasporto delle merci.

Transfrontalieri:

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati (ndr le zone arancioni) per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

Merci:

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati (ndr le zone arancioni). Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di

trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

2. Gestione dei rapporti di lavoro (smart working e fruizione di ferie e permessi).

I provvedimenti assunti dall'inizio dell'emergenza sollecitano l'attivazione - ove possibile, al fine di prevenire il rischio di contagio - di forme di lavoro agile (*smart working*).

Il DPCM 8 marzo 2020 raccomanda altresì ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Sottolineamo che si tratta di una mera raccomandazione da attuare, ove possibile, in relazione alle esigenze produttive ed organizzative aziendali.

3. Mantenimento distanza di sicurezza interpersonale e divieto di assembramenti.

Il DPCM 8.03.2020 (lettera d allegato 1) impone un generale obbligo di mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Il rispetto di tale vincolo di distanza ed il divieto di assembramento sono condizioni essenziali anche nello svolgimento delle attività lavorative ed anche all'esterno delle cosiddette zone arancioni.

Suggeriamo pertanto di attuare – senza ritardo – tutte le misure organizzative necessarie a garantire il rispetto di tali vincoli anche, se necessario, contingentando l'ingresso nei locali mensa ed in quelli ove si svolgono le pause di lavoro.

Rammentiamo che, per effetto dell'art. 2087 del codice civile, *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*. L'attuazione di tali misure appare indispensabile anche per adempiere a tale fondamentale obbligazione gravante sui datori di lavoro.

4. Attività di ristorazione, attività commerciali, grande e media distribuzione, palestre ed impianti sportivi.

Nel territorio della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia:

- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al precedente paragrafo a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi ove queste si svolgono con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato

1 lettera d), tra i visitatori, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;**

- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui si è detto, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.** In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio LCM
STUDIO LCM
Baluardo Partigiani,
28100 Novara